

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo

Stagione Sportiva 2010/2011

COMUNICATO UFFICIALE N° 24 DEL 29 SETTEMBRE 2010

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. Segreteria

1.1.1. CORSO BASE – UEFA B PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORI DI GIOVANI E DILETTANTI TRIESTE 03/11/2010 – 04/12/2010

Si allega al presente Comunicato Ufficiale il C.U. n. 24 del Settore Tecnico F.I.G.C. riportante il bando di Ammissione al Corso Base – Uefa B per l'abilitazione ad Allenatori di Giovani e Dilettanti la cui attuazione è affidata all'A.I.A.C. e che sarà svolto a Trieste dal 03/11/2010 al 04/12/2010.

Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" anche presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it .

Le domande di ammissione dovranno essere presentate con documentazione in originale direttamente o fatte pervenire per posta o per corriere, a cura degli interessati alla Segreteria Nazionale A.I.A.C. – Corso Base – Uefa B – Allenatore di Giovani e Dilettanti – Via G. D'Annunzio 138/a Coverciano campo 5 – 50135 Firenze (FI), entro il 18/10/2010.

Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.

2.1. Giustizia Sportiva

2.1.1 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. costituita dall'avv. Silvio Franceschinis (Presidente) dall'avv. Severino Lodolo e dal dott. Daniele Pezzetta (componenti effettivi) con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 22.09.2010 ha assunto la seguente decisione:

RECLAMO dell'A.S.D. OVARESE (Finale Coppa Carnia) in merito alla mancata omologazione della gara CEDARCHIS-OVARESE del 14.08.2010 (in C.U. Del. Tolmezzo n° 17 del 03.09.2010).

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 17 dd 03.09.2010, accogliendo il ricorso della A.S.D. Cedarchis, il G.S.T. della Delegazione di Tolmezzo disponeva di non omologare la gara Cedarchis - Ovarese del 14.08.2010, valevole per la finale della Coppa Carnia, e mandava alla Delegazione competente per la ripetizione dell'incontro. Dalla lunga ed articolata motivazione, apprendiamo che il G.S.T. ha deciso in tal senso, avendo riscontrato nella condotta dell'Arbitro alcune violazioni "*da un punto di vista tecnico nella conduzione della gara*" tali da inficiarne mortalmente la regolarità. In particolare, sintetizzando, il G.S.T. ha rinvenuto un errore dell'Arbitro nel computo dei minuti di gara, e comunque ha inteso che l'incontro sia finito prima dello scadere dei cinque minuti dichiarati di recupero. Tali errori, afferma il G.S.T., avrebbero ridotto il tempo di gioco e falsato l'andamento della gara "*precludendo azioni di gioco*" e, financo, impedendo alla squadra Cedarchis "*di effettuare le sostituzioni ritenute opportune*".

Con tempestivo reclamo, ritualmente notificato alla controparte, l'Ovarese affermava la regolarità della gara, chiedeva che fosse riformato il provvedimento con l'omologa del risultato maturato sul campo e chiedeva audizione avanti alla C.D.T. La reclamata Cedarchis faceva pervenire tempestivamente la propria richiesta di audizione e formulava istanza perché fossero sentiti dalla C.D.T. un proprio dirigente, il proprio allenatore e alcuni propri calciatori presenti alla gara in oggetto.

Preliminarmente la C.D.T. dispone di non ammettere le prove richieste dal Cedarchis, in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 35/1 C.G.S.; infatti, gli atti ufficiali di gara sono assolutamente chiari e di facile interpretazione, e il loro contenuto non può essere messo in discussione da dichiarazioni di parte, in ipotesi divergenti dalla refertazione arbitrale. Peraltro, la società non ha neppure allegato quali argomenti avrebbe voluto portare in giudizio con la richiesta prova testimoniale.

All'udienza del 22.09.10 è stato dato ingresso alle audizioni dei sigg.ri Micoli, presidente della Ovarese, e del sig. Benzo, in rappresentanza del Cedarchis per delega scritta del presidente; entrambi con fermezza, ma con lodevole pacatezza, hanno insistito nelle rispettive posizioni.

Il reclamo dell'Ovarese è fondato e la gara va omologata con il risultato maturato sul campo.

Vige da sempre nell'Ordinamento Sportivo il principio generale per cui la gara -di massima- va omologata con il risultato maturato sul campo. La necessità di ripetere una gara portata a compimento va limitata a rare eccezioni, per lo più dovute a evidenti anomalie nell'applicazione del Regolamento, allorché il danno procurato a una o a entrambe le squadre possa avere influito sull'esito dell'incontro, falsandone in prospettiva il risultato.

Ai sensi dell'art. 29/3 C.G.S., non costituiscono anomalie sindacabili dal G.S.T. i *“fatti che investono decisioni di natura tecnica ... adottate in campo dall'Arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco”*. Solo l'ammissione dell'errore tecnico da parte dell'Arbitro in tali casi fa venire meno questo limite di non ingerenza, altrimenti insuperabile.

L'odierno compito della C.D.T. è dapprima quello di individuare le Regole del Gioco asseritamente violate; ricercare la loro corretta interpretazione da applicare al caso concreto; verificarne la sindacabilità da parte del G.S.T. e, successivamente, valutare se l'Arbitro abbia effettivamente errato nella loro applicazione.

- La Regola 5 del Giuoco del Calcio (edizione 2008-2009, attualmente vigente) dispone (tra l'altro) che l'Arbitro è il cronometrista ufficiale della gara. Giova ricordare che, in tale incumbente, egli è *“assistito”* dagli Assistenti (cfr. Regola 6), che devono tenere nota del tempo e devono coadiuvare l'Arbitro allorché il suo cronometro in ipotesi non funzioni. Giova anche ricordare che è normale diligenza minima del dirigente in panchina azionare il proprio cronometro nel momento in cui l'Arbitro dà inizio al gioco, al fine di conoscere in ogni istante quanti minuti mancano alla fine, *“più il recupero”*.

La Regola 7 determina l'aspetto temporale della gara, e tratta tre momenti: i due *“periodi di gioco”*, l'intervallo e i *“recuperi”*.

I due *“periodi di gioco”* descrivono quelli che, nel linguaggio comune, sono detti *“primo tempo”* e *“secondo tempo”* e che, nella fattispecie, durano 45 minuti ciascuno.

“La durata del recupero”, secondo la Regola 7 *“è a discrezione dell'Arbitro”*. Il paragrafo di *“Interpretazione delle Regole del gioco e linee guida per arbitri”* in calce alla Regola 7 descrive: *“Molte interruzioni del gioco sono del tutto normali ... Un recupero deve essere quindi accordato solamente quando queste interruzioni sono in numero eccessivo.”* Ed è lampante che, per considerare *eccessivo* il numero delle interruzioni, la norma si rimette anche qui alla pura discrezionalità dell'Arbitro, assolutamente libero di determinare la durata del *“recupero”* misurandola sulle situazioni vissute in campo.

Di seguito, leggiamo: *“Il Quarto Ufficiale indica il recupero minimo deciso dall'Arbitro al termine dell'ultimo minuto regolamentare di ciascun periodo di gioco”*. La norma si presenta generale, ma si attaglia sostanzialmente al calcio professionistico, risultando inattuabile quando manchi la figura del *“Quarto Ufficiale”*. In tale caso, solo l'Arbitro potrà personalmente comunicare la durata del *“recupero”*, e lo farà secondo le direttive fornitegli dal proprio organo tecnico.

Tra *“periodo di gioco”* e *“recupero”* la Regola 7 crea un legame dinamico: *“Ciascun periodo di gioco deve essere **prolungato** per recuperare tutto il tempo”* che è stato *perduto*. La Regola collega il *“recupero”* al *“periodo di gioco”* in immediata prosecuzione: lo *“prolunga”* senza soluzione di continuità. Ciò è logico. Diversamente, se il *“recupero”* non si legasse al *“periodo di gioco”*, ma partisse da un momento successivo, si creerebbe un vuoto intermedio tra lo scoccare del 45° minuto (fine del *“periodo di gioco”*) e l'inizio del *“recupero”* (i minuti indicati dall'Arbitro). Sarebbe un periodo rilevante, perché potrebbe durare da 0 secondi (quando il *“Quarto Ufficiale”* espongono la tabella segnatempo esattamente allo scoccare del 45° minuto) ad alcuni minuti (come nel caso che stiamo trattando).

Ma questo ipotetico periodo intermedio, che non è né “*periodo di gioco*” (ormai scaduto) né “*recupero*” (non ancora iniziato), resterebbe inammissibilmente non inquadrato dalla norma.

Conferma a questa tesi ci viene espressamente dalla stessa “Interpretazione delle Regole del gioco e linee guida per arbitri” di corollario alla Regola 7: “*L’annuncio del recupero non indica necessariamente l’ammontare esatto del tempo che rimane da giocare*”.

Le richiamate Regole sono chiare, e non ammettono interpretazioni difformi: l’Arbitro è l’unico, insindacabile, cronometrista ufficiale; è l’unico che possa decidere **se** e **quanto** tempo recuperare, facendo seguire il “*recupero*” quale prosecuzione dinamica e immediata di ogni “*periodo di gioco*”. Ciò l’Arbitro può fare a sua discrezione piena avvertendo le squadre al termine dell’ultimo minuto regolamentare.

- Per capire se e come l’Arbitro abbia applicato le Regole del Gioco, dobbiamo rifarci agli atti ufficiali della gara in oggetto, fonte privilegiata di prova e documenti da cui attingere piena conoscenza dell’evoluzione degli accadimenti.

LA DURATA DELL’INCONTRO.

A nulla rileva, in ordine alla durata della gara, il fatto dei fumogeni lanciati in campo dai tifosi **prima dell’inizio** dei due “*periodi di gioco*”. Il G.S.T., rilevando che c’è una incongruenza nella verbalizzazione dell’orario di inizio e fine gara, legata proprio al ritardato inizio a causa dei fumogeni, ha ritenuto che i minuti così persi non fossero stati giocati. Ma per fare ciò, il G.S.T. è entrato nell’aspetto tecnico che il concerto di Regola 5 e art. 29/3 C.G.S. gli impediscono di sindacare, se non quando ci si trovi in presenza di ammissione di errore dell’Arbitro. E, dalla lettura complessiva di referto e supplemento, ci accorgiamo che l’Arbitro, lungi dall’ammettere questo tipo di errore, si è espresso in senso esattamente contrario.

Dagli atti di gara emerge che l’Arbitro ha neutralizzato 1 minuto nel primo tempo per infortuni, e 5 minuti nel secondo tempo, per recuperare quanto perso per infortuni e per sostituzioni. Ha poi concesso 12 minuti di intervallo.

Non risulta che gli Assistenti gli abbiano fatto notare un errore nella durata dei “*periodi di gioco*”, né nella durata minima segnalata per i due “*recuperi*”.

Volendoci addentrare nel merito (solo per capire che cosa possa essere successo), ci accorgiamo che dal supplemento di rapporto emerge la corretta chiave di lettura che lo stesso G.S.T. non ha colto: l’Arbitro, dopo la fine della gara, al momento di compilare il referto, ha indicato l’ora di inizio e l’ora di fine gara calcolandole sulla base del tempo effettivamente giocato, partendo per semplicità dall’orario ufficiale: **20.30 + 45’ + 1’ + 12’ + 45’ + 5’ = 22.18**. Se poi la gara per colpa dei fumogeni è in verità iniziata alle 20.32 anziché alle 20.30 ed è finita alle 22.20, o alle 20.22 anziché alle 22.18, tale dato è soggettivo ed irrilevante ai fini che ci interessano.

Questa lettura dell’evoluzione dei fatti è stata chiaramente espressa dall’Arbitro in sede di supplemento: “*non ho ritenuto necessario puntualizzare tale fatto (fumogeni ndr) riportandolo formalmente nell’indicazione dell’orario di inizio dei tempi di gara*”. La successiva segnalazione del ritardo per i fumogeni ha così avuto significato solo per comunicare al G.S.T. la violazione commessa dalla tifoseria, dandogli modo di sanzionare quella condotta. Pur costituendo una evidente irregolarità nella refertazione, tale macroscopica imprecisione dell’Arbitro non rileva ai fini del risultato e dell’omologa della gara perché non mette in discussione che l’incontro sia durato per il periodo di gioco previsto. Anzi, come detto, la regolare durata emerge sia dal computo che abbiamo descritto nella differenza tra l’indicazione dell’orario di inizio (20.30) e fine gara (22.18), sia dalla constatazione che gli Assistenti non hanno rilevato tale problematica, ma soprattutto dal contesto delle dichiarazioni rese in sede di supplemento al G.S.T. dall’Arbitro, che sul punto non solo non ha ammesso alcun errore, ma ha precisato di aver inteso “*che i 5 minuti di recupero andassero considerati a decorrere dal 45° del secondo tempo*”, con ciò confermando esplicitamente (e insindacabilmente) di aver fatto giocare per intero sia i 45 minuti del secondo tempo che i 5 minuti di recupero.

LA SEGNALAZIONE DEL RECUPERO.

È chiaro che, se il Direttore di Gara, allo scoccare del 45° è impegnato nel districare situazioni di gioco che richiedono la sua presente, fattiva e personale attenzione, il fatto della segnalazione del tempo di recupero può passare in second’ordine, e può così slittare di qualche momento.

Lo stesso Arbitro, interrogato dal G.S.T., ha confermato di aver segnalato il numero di 5 minuti di recupero. Ha riconosciuto di averlo fatto tardivamente, ma questo fatto è logico, in quanto **a referto emerge** come il Direttore di Gara allo scoccare del 90° minuto fosse impegnato in altre più urgenti questioni, sempre attinenti alle esigenze di direzione della gara.

Al 45° del secondo tempo, in particolare, ancora nel corso del *“periodo di gioco”* e quindi in momento anteriore a quello in cui l'Arbitro fosse richiesto di segnalare i minuti di recupero, il Direttore di Gara si è trovato ad affrontare, in rapida successione, le vicende urgenti afferenti a ben otto calciatori, che andiamo ad elencare: stava espellendo un calciatore del Cedarchis *“per un violento fallo commesso sull'avversario senza l'opportunità di giocare il pallone”*; ha poi dovuto verificare le condizioni fisiche del calciatore a terra che, dolorante, aveva richiesto soccorso e l'intervento del massaggiatore; ha dovuto poi, subito dopo (al 46°, leggiamo a referto), prendere nota sul suo taccuino dell'uscita dal campo di tre calciatori (due dell'Ovarese e uno del Cedarchis) e dell'ingresso in campo dei loro sostituti, attendendo che chi doveva uscire uscisse dal campo e chi doveva entrare, verificate dall'Assistente le condizioni opportune, entrasse in sostituzione e prendesse posizione nello schieramento di gioco.

Quel bailamme di accadimenti, in rapida successione, a cavallo del 90°, ha comprensibilmente coinvolto l'Arbitro in prima persona per un certo tempo, facendogli perdere l'attimo dello scoccare del *“termine dell'ultimo minuto regolamentare”* al fine della necessaria segnalazione del periodo di recupero.

Ma dalla lettura delle Regole del Gioco è indubitabile (e lo stesso Arbitro lo ha precisato al G.S.T.) che i 5 minuti di recupero segnalati dovessero aggiungersi ai 45 minuti regolamentari.

- Bene avrebbe fatto l'Arbitro, nell'ottica di un sempre auspicato dialogo collaborativo in campo tra Calciatori e Direttore di Gara, a chiarire ai capitani che gli accadimenti occorsi alla fine del tempo regolamentare gli avevano impedito di segnalare nel momento canonico la quantificazione del recupero. Non lo ha fatto; ma tale omissione non è grave perché le Regole del Giuoco del Calcio sono chiarissime in proposito: il recupero prolunga solo il *“periodo di gioco”*, cioè il tempo regolamentare di 45 minuti, e comunque *l'annuncio del recupero non indica necessariamente l'ammontare esatto del tempo che rimane da giocare.*

L'errore interpretativo in ordine alla durata della gara, quindi, è dei tesserati tutti, anche se è stato agevolato da una segnalazione dell'Arbitro certamente tardiva, che si è presentata ambigua a chi non avesse ben presenti le Regole del Giuoco del Calcio.

In ogni caso, va ricordato, le due società hanno avuto modo di sostituire al 46', cioè già in fase di *“recupero”*, chi una e chi due calciatori, e non hanno motivo di lamentare che è stato loro impedito di sostituirne altri in un ulteriore momento. È noto che *“una sostituzione può essere effettuata solamente durante un'interruzione di gioco”* (cfr. Regola 3), e sarebbe stata grave imprudenza per le due squadre non approfittare della lunga interruzione protrattasi a cavallo del 90° minuto per operare tutte le sostituzioni necessarie, nella aspettativa (leggi: vuota speranza) che il gioco potesse nuovamente interrompersi in quegli attimi che -colpevolmente- ritenevano dovessero mancare alla fine.

Concludendo, l'Arbitro ha indubbiamente errato nella compilazione del rapporto avendo *“forfettizzato”* l'indicazione degli orari di inizio e fine gara; ma la veridicità del referto in ordine alla regolare durata dei *“periodi di gioco”*, dell'*“intervallo”* e dei *“recuperi”* non ne risulta inficiata. L'Arbitro altresì ha commesso una difformità dalle Regole nell'indicazione tardiva del tempo di recupero, peraltro indotta da urgenti incombenze di direzione di gara; ma tale involontaria difformità è ininfluyente in quanto la conoscenza delle Regole del Giuoco del Calcio (cfr. art. 2 C.G.S.) avrebbe dovuto illuminare tutti quei tesserati che, invece, non hanno saputo ben interpretare la segnalazione arbitrale.

P.Q.M.

La C.D.T.- FVG revoca il provvedimento impugnato, dispone per l'omologa del risultato conseguito sul campo nella gara Cedarchis - Ovarese del 14.08.2010, valevole per la finale della Coppa Carnia e dispone la restituzione della tassa reclamo alla A.S.D. Ovarese.

Publicato in Trieste ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 24.09.2010.

**Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)**

**Il Presidente
(Renzo Burelli)**

3. CAMPIONATO CARNICO 2009/2010**3.1) Risultati Gare****Gare del 25 - 26 settembre 2010 - 10^a Ritorno**

1 ^a Categoria			2 ^a Categoria		
AMPEZZO	-REAL I.C.	0 - 3	ANCORA	- VELOX P.	0 - 4
FOLGORE	-CAMPAGNOLA	0 - 0	ARTA TERME	- IL CASTELLO	1 - 2
MOBILIERI	-VILLA	0 - 2	CALCIO SAPPADA	- ILLEGIANA	3 - 2
MOGGESE	-OVARESE	2 - 1	EDERA	- RAVASCLETTO	1 - 1
PONTEBBANA	-CEDARCHIS	2 - 3	ENAL CERCIVENTO	- BORDANO	2 - 1
SAN PIETRO	-VAL RESIA	3 - 2	STELLA AZZURRA	- LA DELIZIA	2 - 0
TRASAGHIS	-CAVAZZO	1 - 1	VERZEGNIS	- RAPID	0 - 0

3 ^a Categoria		
ARDITA	- VAL FELLA	4 - 1
AUDAX	- MALBORGHETTO	7 - 0
COMEGLIANS	- NUOVA TARVISIO	1 - 0
FUS-CA	- PALUZZA	2 - 2
LAUCO	- AMARO	2 - 3
RIGOLATO	- VAL DEL LAGO	2 - 6
Riposa	TIMAUCLEULIS	

3.2) Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Territoriale avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 28 settembre 2010, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinare.

1^a Categoria**A CARICO DI CALCIATORI****ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per una giornata effettiva di gara**

GHIDINA Paolo (Cedarchis) - MADOTTO Saverio (Val Resia).

NON ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per una giornata effettiva di gara****a seguito 8^a ammonizione - recidività**

GIORGIS Federico (Campagnola).

a seguito 4^a ammonizione

PICCO Gianluca (Campagnola) - DE FRANCESCHI Marco (Folgore) - LANCEROTTO Mauro (Mobiliere) - DRUIDI Gianfranco (Moggese) - MADRAU Gabriele (Ovarese).

.....

GIOCATORI AMMONITI CON DIFFIDA - 7^a INFRAZIONE - RECIDIVITÀ

BUZZI Gilberto (Mobiliere) - BERTI Luca (Villa)

GIOCATORI AMMONITI CON DIFFIDA - 3^a INFRAZIONE

PAGAVINO Omar (Campagnola) - DE BARBA Marco (Cavazzo) - DI LENA Paolo (Mobiliere) - CLEVA Ezio (Ovarese) - MOROLDO Riccardo (Villa).

2^a Categoria**A CARICO DI CALCIATORI****ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per due giornate effettive di gara**

DI CENTA Giorgio (Arta Terme) - LARESE Roberto (Edera) - IOB Onorato (Illegiana).

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1. CENSIMENTO ATTIVITA' DI BASE

Le sottoindicate società sono invitate a far pervenire con cortese sollecitudine il modulo relativo al censimento dell'attività di base (ultimo avviso):

Ovarese, Val Resia.

2. CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2010/2011

2.1) Risultati Gare

Gare del 26 settembre - 5^ Andata		
CAVAZZO	- VILLA	3 - 2
EDERA	- NUOVA TARVISIO	0 - 6
REAL I.C.	- MOGGESE	5 - 2
SAN PIETRO	- ARTA TERME	4 - 0
VELOX	- OVARESE	1 - 9
Riposa	MOBILIERI	

2.2) Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 28 settembre 2010, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.

3. TORNEO PULCINI 2010/2011

3.1) Gare Disputate

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:

Gare del 18 settembre 2010

GIRONE "A" – 6^ Giornata		
OVARESE	-EDERA	r.n.p.

Gare dell' 11 settembre 2010

GIRONE "B" – 5^ Andata		
CAVAZZO	-VERZEGNIS	Disp.

Gare del 25 settembre 2010

GIRONE "A" – 7^ Giornata		
ARTA TERME	-ARDITA	r.n.p.
AUDAX	-CALCIO SAPPADA	r.n.p.
EDERA	-MOBILIERI "A"	Disp.
MOBILIERI "B"	-REAL I.C.	r.n.p.
VELOX	-OVARESE	r.n.p.
Riposa	VILLA	

Gare del 25 settembre 2010

GIRONE "B" – 1^ Ritorno		
CAVAZZO	-STELLA AZZURRA	30.09
NUOVA TARVISIO	-VAL RESIA	30.09
VERZEGNIS	-FOLGORE	Rinv.

3.2) Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 28 settembre 2010, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.

Pubblicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 29 settembre 2010.

Il Segretario
- Flavia Danelutti -

Il Delegato Distrettuale
- Emidio Zanier -